

COMUNE DI NOVALEDO		PROVINCIA DI TRENTO	
Segretario		16 APR 2018	Tecnico
Dir. Segreteria			Atti
Regione		2149	Sindaco
Tributi	PROT. N°	4	
Anagrafe	CAT.	4	CL. 4

<p style="text-align: center;">COMUNE DI NOVALEDO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Piazza Municipio, 7 – 38050 NOVALEDO (TN) Codice fiscale e Partita Iva 00289900227 ***** PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA DELIBERAZIONE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI EX ART 3 COMMA 4 D.LGS 23.06.2011 N.118</p>

Ricevuta in data 10.04.2018 la proposta di deliberazione dell'organo esecutivo relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 ex art 3 comma 4 D.Lgs 23.06.2011 n.118;

Premesso che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Considerato che :

a) l'articolo 3, comma 4, Decreto Legislativo 23.06.2011 n.118 prevede che: *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento"*;

b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *"Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato*

annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto”;

c) il citato articolo 3, comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimutate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”*

Considerato che il corrente riaccertamento ordinario dei residui confluisce nella predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2017 e determina incremento negli esercizi 2018-2020 del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, come previsto dall'art 3 comma 4 D.Lgs 118/2011;

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto e correlate tabelle, di seguito si sintetizzano i risultati relativi alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, di parte corrente e di parte capitale, per differenza fra residui (passivi e attivi) cancellati e reimputati, e le conseguenti risultanze della variazione di bilancio 2018-2020:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2017 / cancellati e reimputati	47.439,40
Residui passivi al 31.12.2017 / cancellati e reimputati che non costituiscono Fondo Pluriennale Vincolato	
Residui attivi al 31.12.2017 / cancellati e reimputati	
Differenza = FPV Entrata	47.439,40

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2017 / cancellati e reimputati	1.097.958,72
Residui attivi al 31.12.2017 / cancellati e reimputati	926.383,12
Differenza = FPV Entrata	171.575,60

ENTRATA	
Residui attivi reimputati competenza 2017	926.383,12
Fondo Pluriennale Vincolato	219.015,00
TOTALE	1.145.398,12

SPESA	
Residui passivi reimputati competenza 2017	1.145.398,12
TOTALE	1.145.398,12

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'organo di revisione esprime un parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa al *Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017 e la conseguente variazione di bilancio 2018-2020.*

13 aprile 2018

L'Organo di Revisione

Dot.ssa Lucia Avi



